



Art. 9 Mezzi di trasporto

9.1 Il Dipartimento, ai fini del buon funzionamento ed utilizzo, disporrà dei mezzi di trasporto e della imbarcazione di servizio secondo le norme dei Regolamenti di Ateneo vigenti in materia.

Le norme di utilizzo dei mezzi di trasporto sono regolate secondo quanto disposto dai commi successivi. Quelle relative alla imbarcazione saranno stabilite in apposito regolamento che verrà emanato secondo le disposizioni vigenti in materia e che integrerà il presente Regolamento di Dipartimento.

9.2 Il consegnatario dei mezzi di trasporto è il Direttore del Dipartimento che, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può individuare all'interno della struttura uno o più sub-consegnatari. Ai fini di tale individuazione, il Direttore può sentire il parere del Consiglio di Dipartimento. I mezzi di trasporto di servizio possono essere guidati da tutto il personale strutturato, del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, debitamente autorizzato dal Direttore.

9.3 I mezzi di trasporto potranno essere utilizzati anche da altro personale, comunque autorizzato alla guida dei mezzi di trasporto di Ateneo, incluso quello non afferente al Dipartimento che ne abbia fatto motivata richiesta al Direttore e compatibilmente con le esigenze del personale interno. Le spese di noleggio dei mezzi di trasporto saranno individuate dal Consiglio di Dipartimento con apposito tariffario.

9.4 In nessun caso è consentito l'impiego dei mezzi di trasporto per ragioni personali.

9.5 Ai sub-consegnatari compete l'incarico di:

- a) provvedere alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto stessi, avendo cura di seguire criteri di economicità e di efficienza;
- b) controllare che il loro utilizzo sia conforme ai servizi di Dipartimento;
- c) controllare che il rifornimento dei carburanti ed il percorso effettuati vengano registrati su appositi moduli;
- d) controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza e che i consumi dichiarati siano coerenti con l'uso.

Il personale autorizzato all'uso degli automezzi di servizio deve osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene all'uso della stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle località raggiunte nell'apposito registro fornito dall'Amministrazione del Dipartimento, nonché deve provvedere alla conservazione di ogni documento di spesa relativo al mezzo di trasporto.

9.6 Il personale che nell'utilizzare i mezzi di trasporto incorra in un sinistro è obbligato a chiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle responsabilità. Del sinistro dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento. Chiunque nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, incorra in una infrazione del Codice della Strada che comporti una spesa pecuniaria, sarà ritenuto responsabile e dovrà farsi carico degli oneri conseguenti.

Le spese di carburante per l'utilizzo dei mezzi di trasporto gravano:

- a) sui fondi assegnati a ciascun titolare per le attività di ricerca direttamente connesse;
- b) sui fondi di funzionamento del Dipartimento per le esigenze di carattere generale della struttura.

Art. 10 Beni immobili e mobili del DiSVA.